

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N. 10) (Seguito e fine della discussione)	81
SOTGIU - CASSIANI INGONI - TERRACINI - GAPPÀ - APPONI - LOMBARDI NICOLA - PRESIDENTE - BETTIOL, <i>Relatore per la Commissione Giustizia</i> - GRIECO, <i>Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi</i> - PICCIONI - COMANDINI - PIETRIBONI - CRISPO - BOZZI - LIBONATI - SANTORO - BERLINGUER - DOSSETTI - CATTANI - REALE VITO - LUCIFERO.	

La seduta comincia alle 9.45.

SOTGIU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. (N. 10).

SOTGIU, sul secondo comma dell'articolo 4, ritiene che, essendosi indicato nell'articolo 3 che i cinque giudici popolari saranno estratti a sorte da appositi elenchi di cit-

tadini di buona condotta morale e politica, ed essendo stabilito nel 1° comma all'articolo 4 che negli elenchi saranno compresi cittadini aventi i requisiti morali e politici necessari, il secondo comma possa limitarsi a dire che il Presidente del Tribunale compila l'elenco di 50 giudici popolari.

CASSIANI INGONI propone che il numero dei giudici popolari, compresi nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale, sia portato a 100 e che sia formata una lista in ogni località in cui la Sezione speciale debba funzionare, così che si possa ovviare alle difficoltà di trasporto, per le quali è avvenuto che talune Sezioni di Corti d'assise non hanno potuto funzionare.

SOTGIU aderisce alla proposta Cassiani Ingoni di aumentare il numero dei giudici popolari in modo da consentire una maggiore possibilità di scelta; ma non ritiene che si possa decidere la creazione di un elenco per ogni località, perché non si può prevedere in qual luogo la Sezione andrà a funzionare, e perché in tal modo gli appartenenti all'elenco di una località non potrebbero partecipare al giudizio che si svolgesse in altra, mentre occorre una certa libertà affinché non siano sempre le stesse persone a giudicare.

CASSIANI INGONI fa osservare che, ove sia compilato un elenco solo, includendovi cittadini residenti nelle varie località

in cui la Sezione di Corte d'assise può funzionare, non si otterrà l'effetto pratico ch'egli intende conseguire, perché non avverrà che dal sorteggio risultino designati cittadini residenti nella località in cui la Sezione deve funzionare.

TERRACINI, poiché il 1° comma, quale è stato formulato ieri, prevede una commissione incaricata di formare gli elenchi, di cui fa parte il Presidente del Tribunale, trova strano che lo stesso Presidente debba poi scegliere nell'elenco i 50 giudici, esercitando così un potere di sindacato su coloro che sono stati suoi collaboratori nella preparazione dell'elenco.

CAPPA si associa alla proposta Cassiani Ingoni affinché sia resa possibile la formazione di elenchi di giudici popolari nei centri in cui dovrà funzionare una Sezione speciale di Corte d'assise.

Crede pure possa accogliersi la proposta Terracini, lasciando al Presidente della Corte d'appello la facoltà di scegliere 50 giudici sui 100 dell'elenco, e ciò perché si possa fare una revisione della scelta fatta dalla commissione, e quindi una migliore designazione, secondo il criterio che, del resto, segue lo stesso decreto in esame, secondo cui il Comitato di liberazione designa dei cittadini in numero doppio di quelli che dovranno costituire l'elenco.

CASSIANI INGONI ritiene opportuno che il Presidente del Tribunale possa scegliere in una lista di un numero superiore a quello dei giudici popolari, anche affinché si abbia la possibilità di sostituire un giudice popolare che, per malattia o per altro impedimento, non possa più esercitare le sue funzioni.

APPONI, riconoscendo esatte le osservazioni del Consultore Terracini, suggerisce di tornare alla vecchia legge che stabiliva l'estrazione a sorte da parte del Presidente. Non gli sembra opportuno il sistema della scelta, suscettibile di frustrare l'opera della commissione, in quanto il Presidente del Tribunale potrebbe scegliere solo i suoi designati.

SOTGIU riconosce fondate le osservazioni su questo punto. Poiché il decreto in esame stabilisce tre gradi attraverso i quali si giunge alla formazione del Collegio — designazione dei 100 o 200 nomi, scelta, fra questi, dei 50 o 100 e, infine, estrazione a sorte dei 4 o 5 giudici — propone di eliminare il secondo grado e stabilire che, formata l'elenco di 100 o 200 nomi, si procederà all'estrazione a sorte dei componenti il collegio. Propone

quindi che si formulino il 2° e 3° comma nei seguenti termini:

« Per ogni Sezione di Corte d'assise viene compilato un elenco di 100 cittadini.

« Dall'elenco di cui al precedente capoverso verranno estratti a sorte i 5 giudici popolari destinati a far parte della Sezione di Corte d'assise di cui all'articolo 2 »

TERRACINI accetta la proposta Sotgiu. CAPPA si associa.

LOMBARDI NICOLA propone che sia specificato che i 100 cittadini debbono essere scelti, non soltanto nel capoluogo, ma in tutta la giurisdizione della Corte di appello, sia perché la Sezione può funzionare in località diversa dal capoluogo, sia affinché, per una maggiore garanzia del giudizio, non siano sempre gli stessi a giudicare. Non possono essere solo i cittadini del capoluogo a decidere sui delitti fascisti.

CAPPA insiste nel far rilevare che, posta la possibilità di far funzionare la Sezione in località diversa dal capoluogo, bisogna fare vari elenchi. Le osservazioni del Consultore Cassiani Ingoni circa la difficoltà dei trasporti sono esatte e se ne deve tener conto per non creare un meccanismo che praticamente non riesca a funzionare.

PRESIDENTE ricorda che la commissione che deve procedere alla formazione dell'elenco è presieduta dal Presidente del Tribunale, quindi l'emendamento cui tende il Consultore Lombardi Nicola non si potrebbe riferire a tutto il territorio della giurisdizione della Corte di appello.

LOMBARDI NICOLA propone che all'emendamento Cassiani Ingoni, dopo le parole « .. 100 cittadini » si aggiunga: « residenti nella circoscrizione del Tribunale ».

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di esser contrario agli elenchi locali e favorevole ad un elenco unico, se necessario con un numero maggiore di quello indicato dal testo governativo, e di nomi scelti in tutta la circoscrizione della Corte di appello,

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, è favorevole all'emendamento Lombardi Nicola.

LOMBARDI NICOLA riconosce che l'elenco dovrebbe valere per tutta la giurisdizione della Corte di appello, mentre, essendosi già stabilito che la formazione dell'elenco è deferita ad una commissione presieduta dal Presidente del Tribunale del capoluogo, la scelta non potrebbe cadere su persone residenti fuori della giurisdizione del

Tribunale. Deve comunque mantenere il suo emendamento, così modificato « dopo le parole « di 100 cittadini », aggiungere le parole « residenti nella circoscrizione della provincia ».

SOTGIU crede che non si possa concludere senza tener conto della decisione già presa ieri, secondo cui sono istituite Sezioni speciali di Corte di assise che risiedono nel capoluogo della provincia. Vero che, per decreto del Primo Presidente della Corte di appello, esse potranno giudicare in località diversa dal capoluogo; ma, se la loro residenza è nei capoluoghi di provincia, non si possono fare degli elenchi locali: l'elenco non può essere che provinciale.

Stabilito che le Sezioni speciali di Corte di assise risiedono nel capoluogo della provincia, e creata una commissione presieduta dal Presidente del Tribunale, occorre chiarire che questo deve essere il Presidente del Tribunale del capoluogo provinciale.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Cassiani Ingoni « Per ogni Sezione di Corte d'assise viene compilato un elenco di 100 cittadini », e conferma la dichiarazione fatta nella precedente seduta che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da ogni votazione.

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento aggiuntivo Lombardi Nicola così concepito: « dopo le parole « 100 cittadini » aggiungere: « residenti nella circoscrizione della provincia ».

(È approvato).

CASSIANI INGONI dichiara di mantenere la proposta secondo cui l'elenco di 100 cittadini dovrebbe essere compilato per ogni località in cui debba sedere la Sezione speciale, perché altrimenti non si eviterebbero gli inconvenienti derivanti dalle difficoltà dei trasporti.

SOTGIU voterà contro questa proposta, perché la ritiene inutile, in quanto dall'articolo 2 è già detto che ogni Corte deve avere il suo elenco.

LOMBARDI NICOLA è pure contrario a questo emendamento per ragioni pratiche. Si dovrebbero nominare 100 cittadini per ogni località in cui la Sezione potesse funzionare; il che sarebbe difficile fare.

TERRACINI è, invece, favorevole perché più è elevato il numero dei cittadini fra cui si può scegliere e meglio si risponde all'esigenza che questi cittadini prescelti rappresentino degnamente la popolazione.

PICCIONI è dello stesso avviso del Consultore Terracini.

CAPPA insiste nel mettere in rilievo le difficoltà delle comunicazioni che rendono difficile formare una giuria, con giudici residenti in altre località.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Cassiani Ingoni, così formulato, dopo le parole « 100 cittadini residenti nella circoscrizione della provincia », aggiungere: « e formato per ogni località in cui debba sedere la Sezione speciale ».

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento Sotgiu, cui si è associato il Consultore Terracini, così definitivamente formulato.

« Dall'elenco di cui al precedente capoverso verranno estratti a sorte 5 giudici popolari destinati a formare le Corti d'assise di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

SOTGIU, all'articolo 5, propone di sopprimere il 2° comma relativo al presidente supplente, non più necessario al momento che si è deciso che i magistrati siano due.

PRESIDENTE, per coordinamento con l'emendamento già approvato, relativo alla composizione della Corte, suggerisce di dire al primo comma: « I due magistrati componenti, ecc... sono nominati, ecc. ecc. », e di aggiungere un secondo comma che, soppresso, secondo la proposta Sotgiu, quello del testo governativo, sia così concepito: « Qualora i due magistrati abbiano lo stesso grado sarà presidente il magistrato più anziano ».

Pone quindi ai voti l'articolo 5 con gli emendamenti da lui esposti.

(È approvato).

Fa rilevare che, data la decisione presa ieri dalle Commissioni circa l'articolo 3, l'articolo 6 è assorbito.

(Così rimane stabilito).

COMANDINI, sull'articolo 7, propone, insieme col Consultore Sotgiu, il seguente emendamento.

al primo capoverso, sostituire le parole « scelti tra quelli designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori » alle parole « scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale »;

al secondo capoverso: sostituire le parole. « Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale » con le parole. « Gli avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine ».

al terzo capoverso sostituire il seguente: « L'avvocato che, dopo aver accettato la designazione di cui sopra, si rifiuta, senza giustificato motivo, di assumere l'ufficio suddetto, è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale »

PIETRIBONI si associa ai primi due emendamenti e propone la soppressione pura e semplice dell'ultimo comma dell'articolo 7, perché non trova necessario né simpatico il richiamo ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge. Nei casi in cui ve ne sarà bisogno, basterà ricorrere alla legge professionale.

CRISPO ritiene che questo incarico agli avvocati, come ha già spiegato durante la discussione generale, debba essere limitato ai casi di assoluta necessità.

Riguardo all'emendamento Comandini e Sotgiu relativo alla sanzione disciplinare da applicarsi, ricorda come, durante la discussione generale, sia stato osservato che questa sanzione sarebbe inapplicabile, perché gli estremi di cui all'articolo 366 del Codice penale non ricorrerebbero nel caso contemplato dall'ultimo capoverso di questo articolo. Ma egli non è d'accordo su questo concetto, perché l'articolo 7 non dice che l'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio incorre nel reato di cui all'articolo 366, ma solamente richiama la pena comminata dall'articolo 366.

Propone pertanto i seguenti emendamenti:

Sostituire al 2° comma il seguente « Dell'ufficio del Pubblico Ministero possono far parte anche avvocati di illibata condotta morale e di provata capacità che non abbiano appartenuto al partito fascista e non abbiano comunque svolto attività fascista, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i componenti dell'apposito Albo costituito presso il Consiglio stesso.

Sostituire al primo periodo del 3° comma il seguente

« Detto incarico potrà essere conferito con provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello nel solo caso di assoluta necessità, derivante da esigenze di servizio, per le quali non sia possibile la scelta tra i magistrati dell'ufficio di Pubblico Ministero »

Sopprimere il 4° comma e in linea subordinata, qualora cioè questa proposta non venga accettata, aggiungere dopo le parole « si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto » le altre « senza giustificato motivo », sostituendo la sanzione di cui all'articolo 366 Co-

dice penale con quella di una « breve sospensione dall'esercizio professionale ».

SOTGIU, d'accordo col Consultore Comandini, propone di sopprimere al 2° comma l'inciso « di illibata condotta morale »

BOZZI, al 3° comma, per quanto riguarda il trattamento economico, poiché gli sembra inadeguato quello del grado VI, propone di sostituirvi il trattamento del grado V.

LOMBARDI NICOLA propone di sostituire al 2° comma le parole « fra quelli designati dal Comitato, ecc. » con le parole « fra quelli designati dal Consiglio dell'Ordine, d'intesa col Procuratore Generale »

LIBONATI ritiene che debba essere conservato al 2° comma l'inciso relativo alla « illibata condotta morale », perché la presente discussione è fatta specialmente da avvocati e non è conveniente che proprio degli avvocati domandino di togliere questa condizione

PRESIDENTE fa rilevare che in ogni caso il Consiglio dell'Ordine non sceglierà mai avvocati che non siano di illibata moralità, e che, lasciando l'inciso nel decreto, si verrebbe in certo modo a riconoscere ufficialmente che vi sono avvocati di non illibata moralità.

CRISPO, aderendo al rilievo del Presidente, dichiara di togliere l'inciso in questione dal testo del suo emendamento in cui era riprodotto

COMANDINI osserva che, limitando la partecipazione degli avvocati all'ufficio di Pubblico Ministero ai soli casi di assoluta necessità, praticamente la si renderebbe inattuabile, perché non sarà mai assolutamente impossibile trovare un magistrato che assuma le funzioni di Pubblico Ministero, cioè questo caso limite di assoluta necessità non si verificherà mai. Ora, la ragione della disposizione sta nel bisogno di accelerare il compito della Magistratura in relazione allo scarso numero dei magistrati, e senza turbare l'andamento ordinario della giustizia. Perciò egli è contrario all'emendamento Crispo, il quale poi incide profondamente su un altro punto da mettere bene in luce. Secondo l'emendamento Crispo l'avvocato designato è obbligato ad accettare. Invece, prescindendo dalle considerazioni che possono farsi circa le sanzioni disciplinari, il concetto suo, che è quello del Consiglio dell'Ordine di Roma che egli ha l'onore di presiedere, è profondamente diverso. Gli avvocati, che sono dei liberi professionisti, intendono tutelare questa loro libertà in pieno, e non aderiscono alla idea di una specie di servizio obbligatorio

del lavoro: comprendono le circostanze eccezionali, ma non credono che queste suffraghino una disposizione di tal genere. Perciò insiste sull'emendamento proposto insieme col collega Sotgiu, secondo cui occorre l'accettazione da parte dell'avvocato designato. In queste condizioni non si ha più un servizio obbligatorio del lavoro, l'avvocato conserva in pieno la sua libertà; e quando ha accettato di entrare a far parte dell'ufficio del Pubblico Ministero non può più rifiutare senza giustificati motivi di compiere il dovere assunto.

A chi ritiene che sia inutile parlare di sanzioni disciplinari perché queste sono già prevedute dalla legge professionale, fa osservare che la legge professionale stabilisce delle sanzioni per quanto gli avvocati compiono nella loro attività di avvocati, mentre, se questi diventano membri del Pubblico Ministero, è necessario sia stabilito che essi sono soggetti a determinate sanzioni disciplinari.

È favorevole all'emendamento soppressivo dell'inciso relativo al requisito della illibata condotta morale, che gli appare pleonastico, in quanto la legge professionale già stabilisce che chi non è di illibata condotta morale non può far parte dell'Ordine degli avvocati.

CRISPO, per quanto le ultime osservazioni del Consultore Comandini, a proposito delle caratteristiche proprie della funzione di avvocato, siano condivise da tutti, non può non rilevare che sono, a suo avviso, fuori di luogo in questa discussione. Presupposto dell'introduzione di avvocati nell'ufficio del Pubblico Ministero è la necessità, per ragioni di servizio, di far ricorso a tale immissione per ottenere una maggiore rapidità dei giudizi. Di fronte a questo, se si obietta che dei liberi professionisti non possono essere sottratti alla loro attività professionale, si deve escludere che gli avvocati possano esser chiamati a far parte degli uffici di Pubblico Ministero. Che se, invece, per ragioni contingenti, si accetta il principio di distogherli dalla loro libera attività professionale, si frustra la disposizione del decreto quando poi si lascia all'avvocato la facoltà di non accettare. Ed allora occorrono anche le sanzioni correlative, non potendosi ammettere che un avvocato designato abbia la facoltà di rifiutare l'incarico.

PIETRIBONI, dopo le dichiarazioni del Consultore Comandini, si associa all'emendamento da lui proposto.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di essere d'accordo con

l'emendamento Comandini, circa l'attribuzione al Consiglio dell'Ordine della designazione di avvocati per l'ufficio di Pubblico Ministero; accetta la formula Crispo, secondo cui tali avvocati devono essere « di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e non abbiano svolto attività fascista », accetta pure la proposta Crispo per cui detto incarico potrà essere conferito con provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello.

CRISPO, per quanto riguarda la sua proposta che a queste nomine si addivenga nel solo caso di assoluta necessità, dichiara di esser disposto a togliere la parola « assoluta ».

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, aderisce alla proposta Crispo così modificata. Aderisce egualmente alla proposta Comandini, secondo cui l'avvocato che, dopo aver accettato l'incarico, si rifiuta, senza giustificato motivo, di assumere l'ufficio è, soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale. Accetta, infine, l'emendamento Bozzi, secondo cui agli avvocati che assumono l'incarico sarà conferito il trattamento economico dei magistrati di grado V, anziché quello del grado VI.

LOMBARDI NICOLA osserva che la proposta del Consultore Crispo di specificare che l'incarico di Pubblico Ministero venga conferito ad avvocati solo nel caso di necessità derivanti da esigenze di servizio, è superflua, in quanto il concetto della necessità è implicito e la valutazione di tale necessità deve essere riservata ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello.

CRISPO è disposto a rinunciare a questa sua proposta, purché si dia atto nel verbale, ai fini dell'interpretazione della norma, della giusta osservazione del Consultore Lombardi Nicola.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE mette ai voti il 1° comma dell'articolo 7, per il quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato)

Mette ai voti il 2° comma, così definitivamente formulato

« Dell'ufficio di Pubblico Ministero possono essere chiamati a far parte avvocati di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e non abbiano comunque svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori ».

(È approvato).

Mette ai voti il 3° comma, nei seguenti termini:

« Gli avvocati chiamati a far parte dell'ufficio del Pubblico Ministero hanno il trattamento economico dei magistrati di grado V ».

(È approvato).

Mette ai voti il 4° comma così emendato:

« L'avvocato che, dopo avere accettato la designazione di cui sopra, si rifiuta, senza giustificato motivo, di assumere l'ufficio suddetto, è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale ».

(È approvato).

SANTORO propone che si inserisca a verbale che l'aver sostituito al Comitato di Liberazione Nazionale i Consigli forensi per la scelta degli avvocati chiamati a svolgere la funzione di Pubblico Ministero non significa in alcun modo mancanza di fiducia e di rispetto verso i Comitati stessi di liberazione.

PRESIDENTE mette ai voti questa proposta.

(È approvata).

CRISPO, all'articolo 8, osserva che, per i giudizi di Corte d'assise, il termine per la comparizione innanzi alla Corte è di quindici giorni e non può considerarsi tale da poter essere ridotto alla metà, soprattutto in considerazione della gravità dei processi. Propone quindi che questo articolo sia soppresso o, in linea subordinata, che sia emendato nel modo seguente: « Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte d'assise i termini sono ridotti a metà ove tale riduzione non pregiudichi l'esercizio dei diritti della difesa ».

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, aderisce alla proposta di soppressione.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, aderisce egualmente.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 8

(È approvata).

CRISPO, all'articolo 9, osserva che non si può escludere la eventualità che, per la complessità delle indagini, possa essere necessaria una istruttoria formale e, pur rendendosi conto del criterio della necessaria celerità da cui è ispirato il decreto, propone il seguente emendamento sostitutivo del 1° e 2° comma

« Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corte d'assise si procede ad istruttoria formale solo nei casi nei quali non ri-

corrano le condizioni stabilite dal Codice di procedura penale per l'istruzione sommaria o per il giudizio direttissimo ».

PIETRIBONI propone di emendare l'ultimo comma sostituendo alle parole: « ordina la trasmissione degli atti . ecc », le parole. « richiede il Presidente della Corte di assise di pronunciare in conformità con suo decreto. Altrimenti dovrà aver corso il giudizio ».

Con tale proposta si riferisce a quanto ha esposto durante la discussione generale e alla dichiarazione del Ministro della giustizia di non esser contrario a che all'archiviazione si provveda con un decreto del magistrato.

BOZZI propone di sopprimere il 1° comma perché l'emendamento Crispo in sostanza non fa che richiamarsi alle norme del Codice di procedura penale; e di sopprimere pure il 2° comma, che pure si richiama al Codice; e, per il terzo comma, aderisce alla proposta Pietriboni.

LOMBARDI NICOLA fa rilevare che, se l'istruttoria formale si mantiene per i giudizi di Tribunale, si deve pensare alla possibilità di una istruttoria formale anche per i giudizi di Corte d'assise, e propone il seguente emendamento:

« Per i reati di cui al presente decreto si procede alla istruttoria nei modi e nelle forme previste dal Codice di procedura penale, e preferibilmente con istruzione sommaria, ed anche con giudizio direttissimo per i reati di competenza delle Corti d'assise, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale.

« La trasmissione degli atti all'archivio può avvenire per le condizioni e nei modi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 74 Codice di procedura penale. La trasmissione avviene per decreto emesso dal Presidente della Corte d'Assise »

SOTGIU, dopo la soppressione dell'articolo 8 determinata dalla considerazione che il codice non fissa termini troppo lunghi, pensa che sia opportuno mantenere il criterio dell'istruzione sommaria, perché uno dei fini del decreto è quello di accelerare la procedura. Non trova difficoltà ad accettare l'osservazione del Consultore Crispo, perché il Codice di procedura penale contempla casi in cui si passa automaticamente dall'istruttoria sommaria alla formale. Ma, fissato il principio dell'istruttoria sommaria come norma, si vedrà poi nella pratica in quali casi, a termini del Codice, si dovrà passare automaticamente a quella formale.

PRESIDENTE pone in rilievo la differenza fra la tesi del Consultore Crispo e quella del Consultore Sotgiu; la prima parte dal concetto che, per il Codice di procedura penale, la norma è l'istruttoria formale, che però può trasformarsi in sommaria; mentre la seconda pone, come norma l'istruttoria sommaria, che però può trasformarsi automaticamente in formale, in base al Codice di procedura penale. Tale differenza non gli appare così sostanziale da non consentire un accordo.

SOTGIU aggiunge che si deve mantenere come normale l'istruzione sommaria, anche a difesa dei cittadini, perché esistono processi politici che durano da anni in istruttoria formale. Propone quindi il seguente emendamento

Al primo comma dell'articolo 9 aggiungere le parole: « salvo la trasformazione del rito sommario in rito formale nei casi previsti dal Codice di procedura penale ».

Conservato così il 1° comma che fissa come normale il rito sommario, ritiene opportuno precisare che nei casi contemplati dal Codice di procedura penale si può derogare al rito sommario col direttissimo. Propone quindi di conservare il secondo comma, sopprimendone però le parole « nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato », perché è evidente che queste devono sussistere sempre per il deferimento a giudizio direttissimo.

Aderisce infine alla proposta di deferire l'emissione del decreto di archiviazione al Presidente della Corte di assise

APPONI riconosce giusto quanto è stato osservato circa l'istruttoria e crede che si possa ovviare alle diverse esigenze introducendo, nel primo comma, dopo le parole « si procede », l'inciso « salvo casi eccezionali ».

Circa la proposta fatta che l'archiviazione sia disposta dal Presidente, osserva che una sentenza istruttoria non può essere mai emessa dal Presidente, e propone che si ritorni invece alla procedura del 1913, la quale conferiva questo potere al giudice istruttore.

Fa rilevare che questa proposta ha due precedenti storici: il Codice del 1913, e il decreto Luogotenenziale emanato su proposta del Ministro Tupini, in virtù del quale la menzionata norma del Codice del 1913 è stata rimessa in vigore; onde, conferendo al giudice istruttore il potere di emanare il decreto di archiviazione, si farebbe un altro passo verso l'equiparazione della pro-

cedura per i reati politici a quella per i reati comuni

PIETRIBONI si associa alla proposta Apponi relativa all'archiviazione, rinunciando al suo emendamento

TERRACINI si pronuncia per la conservazione del primo comma dell'articolo 9 per i motivi esposti dal Consultore Sotgiu, e si associa anche all'emendamento che questi ha proposto. Aderisce pure alla proposta che l'archiviazione sia disposta con decreto del giudice istruttore

CRISPO ritiene che, sostanzialmente, le idee espresse nell'emendamento Sotgiu non siano contrarie a quelle espresse nel suo, ma che questo suo emendamento sia tecnicamente più preciso. Il punto di vista Sotgiu è che la norma sia l'istruzione sommaria. Ma è da prevedere l'eventualità di casi complessi che richiedono, nell'interesse del prevenuto, che potrebbe essere anche condannato a morte, quelle garanzie che un paese civile deve assicurare all'imputato. Quello che egli si propone di ottenere è che l'istruttoria formale abbia luogo nei casi in cui non ricorrano le condizioni per l'istruttoria sommaria o per il giudizio direttissimo, e questo perché la legge stabilisce i casi in cui si procede con l'istruttoria sommaria e quelli in cui si segue il rito direttissimo.

LOMBARDI NICOLA si associa alla proposta Bozzi per la soppressione del 1° e del 2° comma, ciò che importa riferimento alle norme del Codice di procedura penale.

BOZZI insiste nella sua proposta.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, si pronuncia per la soppressione del 1° e del 2° comma con la conseguenziale applicazione del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE osserva che le questioni sono due. 1°) se si debba ritornare al Codice di procedura penale; 2°) se vi si debba ritornare con la soppressione dei due primi commi dell'articolo o con esplicita dichiarazione.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, non è contrario a che si faccia l'esplicita dichiarazione. Circa l'archiviazione aderisce alla proposta che occorra un provvedimento del giudice istruttore.

BOZZI, poiché le Commissioni debbono esprimere un parere, crede che questo potrebbe essere formulato così: le Commissioni riunite si pronunciano per la soppressione del primo e secondo comma dell'articolo 9, in quanto ecc

GRIECO *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, aderisce alla proposta di soppressione al 2° comma, delle

parole « nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolenza dell'imputato » Aderisce pure alla richiesta del decreto del giudice istruttore per l'archiviazione.

LOMBARDI NICOLA ritira il 1° comma del suo emendamento e si associa alla proposta Bozzi.

CRISPO osserva che, pur essendo definiti molto chiaramente i casi in cui si può adottare il rito sommario, nulla vieta al Procuratore del Re di chiedere l'istruttoria formale. Precisa che il suo concetto è quello di stabilire che si possa procedere con l'istruttoria formale nei soli casi in cui non ricorrano le condizioni per l'istruttoria sommaria o per il rito direttissimo. Perciò non si associa alla proposta di soppressione, ed insiste sul suo emendamento, pregando il Consultore Bozzi di non insistere nel suo

BOZZI aderisce alla proposta Crispo

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Crispo sostitutivo del 1° e del 2° comma dell'articolo 9

(Non è approvato).

Avverte che, in seguito alle osservazioni che sono state fatte, il Consultore Sotgiu ha modificato l'emendamento da lui proposto, nel senso che al primo comma — che rimane immutato — si aggiungano le parole: « salva la trasformazione nel dibattimento del rito sommario in rito formale ».

APPONI è contrario al richiamo al dibattimento, perché con ciò tutti i processi finirebbero in rito formale, dato che è facile far ritenere che vi sia necessità di ulteriori indagini.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, non accetta questo emendamento.

SOTGIU ritira la seconda formulazione del suo emendamento e mantiene la prima.

BERLINGUER aveva chiesto la parola per spiegare il suo voto contrario alla formulazione ritirata dal Consultore Sotgiu, perché non è concepibile che il giudice al dibattimento possa, di sua iniziativa o su richiesta, trasformare il rito sommario in rito formale. Ma voterà contro anche l'altra formulazione, perché alla preoccupazione di rendere più celere il giudizio provvede il testo governativo. L'emendamento Sotgiu non può avere altra ragione d'essere all'infuori del pensiero che altrimenti il testo del decreto non consenta la trasformazione del rito sommario in formale! E infatti, secondo l'interpretazione che può darsi del decreto, la trasformazione non è consentita e il rito, che pure

si chiama sommario, può proseguire anche oltre il terminé di quaranta giorni, senza che questo importi nullità. In ogni modo, si può giungere alla conclusione che l'emendamento sia inutile. Per un'azione rapida è più vincolativa la dizione del decreto che non l'emendamento Sotgiu, il quale aprirebbe l'adito a lungaggini da parte dei giudici.

SOTGIU rileva che il Consultore Berlinguer, momentaneamente allontanatosi dall'aula mentre egli parlava, non ha potuto seguire le sue argomentazioni, che partivano dallo stesso punto di vista e tendevano al mantenimento del testo del decreto. Unicamente per andare incontro ad alcune osservazioni e preoccupazioni ha ritenuto di formulare il suo emendamento, pur rendendosi conto che non ve ne era alcun bisogno. Ma la dichiarazione Berlinguer rende ora opportuno l'emendamento, perché altrimenti sussisterebbe il pericolo posto in luce dalla spiegazione del collega. Perciò lo mantiene nella sua prima formulazione.

TERRACINI, poiché il 1° comma rimarrà immutato se l'emendamento Sotgiu sarà respinto, dichiara che voterà contro l'emendamento stesso, che potrebbe dare la possibilità di intralci alla rapidità del giudizio.

CRISPO voterà contro l'emendamento Sotgiu per ragioni di forma e anche per ragioni di sostanza.

Questo emendamento non si preoccupa della necessità dell'istruttoria formale nei casi in cui questa si imponga, ma riguarda solo qualche singolarissimo caso che si potrebbe presentare, per il quale non sarebbe adatta una procedura sommaria. Per quanto si tratti di delitti fascisti, occorre sempre che gli imputati siano circondati dalle garanzie che sono proprie della procedura e, poiché l'emendamento Sotgiu non risponde a questo, voterà contro.

DOSSETTI, poiché la discussione sull'emendamento Sotgiu, ed in particolare alcune parole dello stesso proponente, hanno dimostrato che il principio che il proponente voleva soddisfare sarebbe meglio soddisfatto con l'emendamento Crispo, ma hanno ad un tempo mostrato le lacune del testo in esame, pur avendo prima votato per l'emendamento Crispo, voterà ora a favore dell'emendamento Sotgiu, che rappresenta una minore deviazione dal rispetto della normalità.

BOZZI pur avendo votato prima a favore dell'emendamento Crispo, voterà pure a favore dell'emendamento Sotgiu.

LIBONATI voterà a favore dell'emendamento Sotgiu, affinché il rito sommario possa essere trasformato in formale, trascorsi i 40 giorni.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento aggiuntivo Sotgiu, al primo comma dell'articolo 9, così formulato: «salvo la trasformazione del rito sommario in rito formale, nei casi previsti dal Codice di procedura penale».

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento Sotgiu al 2° comma, soppressivo delle parole: «nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato».

(È approvato).

LOMBARDI NICOLA non insiste sul suo emendamento al 3° comma.

BOZZI aderisce all'emendamento Apponi che, per l'archiviazione, richiede il decreto del giudice istruttore.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Apponi, per cui l'ultimo comma risulta così formulato:

« Il Pubblico Ministero ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore per l'archiviazione. Il giudice istruttore ne darà avviso all'autorità militare, ecc., ecc. ».

(È approvato).

Fa quindi rilevare che l'articolo 10 prevede la facoltà dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'Alto Commissario; e, poiché l'articolo 13 conferisce all'Alto Commissario la facoltà di impugnazione, ritiene opportuno abbinare la discussione dell'articolo 10 con quella dell'articolo 13.

(Così rimane stabilito — Si approva senza discussione l'articolo 11).

Sul primo comma dell'articolo 12, avverte che è stato proposto un emendamento sostitutivo dell'ultima parte in questo senso: «...entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza».

Mette ai voti il 1° comma.

(È approvato).

SOTGIU propone la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE ritiene utile cogliere questa occasione per creare un precedente favorevole ad una modifica da introdurre nel Codice di procedura penale. Questo dà al Pubblico Ministero il diritto di produrre impugnazione entro tre giorni, ma, a differenza di quanto stabiliva il Codice precedente,

non stabilisce che si debba notificare l'impugnazione all'imputato. Si verificano allora casi in cui l'imputato, assolto in Corte d'appello, in seguito a ricorso del Pubblico Ministero di cui non ha notizia, viene giudicato a sua insaputa dalla Corte di cassazione e in seguito si sente citare a comparire dinanzi ad una Corte di rinvio sotto l'imputazione da cui sapeva di essere stato prosciolto. È opportuno cogliere questa occasione per proporre che si ritorni alle disposizioni del Codice precedente, secondo cui l'impugnazione doveva essere notificata anche all'imputato. Il secondo comma, riferendosi alle norme comuni circa il termine per l'impugnazione del Pubblico Ministero, risulterebbe quindi così emendato: «L'impugnazione da parte del Pubblico Ministero deve essere notificata all'imputato».

SOTGIU ritira la sua proposta di soppressione.

PRESIDENTE, mette ai voti l'emendamento da lui proposto.

(È approvato — Si approva senza discussione il 3° comma).

SOTGIU propone la soppressione del quarto e quinto comma.

(È approvata).

CRISPO propone la soppressione del 6° e 7° comma.

(È approvata).

BERLINGUER espone un dubbio che gli sorge circa i motivi aggiunti di ricorso per cassazione.

L'articolo 12 stabilisce che i motivi del ricorso per cassazione devono essere presentati, sotto pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, e che la sentenza della Cassazione, quando si tratta d'impugnativa contro condanna a morte, deve essere pronunciata entro trenta giorni dalla data in cui il fascicolo perviene alla cancelleria, ma non dice che il cancelliere deve dare avviso di tale ricevimento. Ora, l'istituto dei motivi aggiunti ha un interesse notevolissimo, ed è opportuno che sia salvaguardato. Se il cancelliere non ha obbligo di notificare subito l'avviso di ricevimento degli atti e questa notificazione viene fatta dopo dieci ed anche dopo quindici giorni, al difensore viene a mancare il termine a cui ha diritto per la presentazione dei motivi aggiunti. Occorre quindi evitare il pericolo di questo grave inconveniente che può determinarsi a danno della difesa.

PRESIDENTE ritiene che si possa suggerire, nel parere, che sia introdotto un nuovo comma così concepito:

« Nel caso di impugnazione di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, l'avvocato difensore ha diritto di presentare i motivi aggiunti di ricorso e di depositarli nella cancelleria della Corte di cassazione fino al giorno antecedente a quello dell'udienza di discussione »

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13, viene ripresa alle 16,40)

PRESIDENTE, sugli articoli 10 e 13, che si debbono discutere insieme, poiché il secondo modifica l'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, richiama il testo di quest'ultimo affinché lo si possa tener presente

CRISPO propone che sia soppresso l'articolo 10 e, in rapporto a tale soppressione, che sia eliminata la facoltà di gravame da parte dell'Alto Commissario. Non gli sembra, infatti, possibile la coesistenza nel Pubblico Ministero e nell'Alto Commissario della iniziativa di promuovere l'azione penale che è propria del Pubblico Ministero, e di altre facoltà che derivano da questo potere di iniziativa. In conseguenza propone la soppressione anche dell'articolo 13.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, si associa pienamente alla proposta Crispo perché ritiene che questi due articoli rispondano, sia dal punto di vista tecnico legislativo, che dal punto di vista politico, ad una concezione di vita che non è democratica.

TERRACINI trova nelle ultime parole pronunciate dal relatore Bettiol la prova della natura di questo dibattito, che è di carattere politico. Il fatto di inserirvi asserzioni di carattere giuridico non serve a chiarire la questione. È evidente che non si tratta qui di possibilità di sussistenza di disposizioni che siano in contrasto con altre disposizioni di un Codice o del Regolamento generale giudiziario. Il problema si pone in questi termini: dal punto di vista della situazione democratica odierna in Italia, è ammissibile, è, anzi, desiderabile che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo abbia un potere d'iniziativa nei confronti di questi procedimenti?

Poiché durante questa discussione si è parlato reiteratamente di democrazia, desidera richiamare l'attenzione sul fatto che oggi la democrazia in Italia è giunta ad uno

stadio per cui si può definire minacciata ed è questa l'unica ragione per cui sussiste ancora un Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Ma, se esiste, deve poter esplicare alcune funzioni, e la sua funzione principale è quella di promuovere le sanzioni contro il fascismo. Volerlo escludere da questa funzione, che è la più importante in quest'opera di difesa, significa inficiare la sua stessa esistenza, ed allora bisognerebbe esplicitamente chiedere non già che una sua funzione particolare venga soppressa, ma che lo stesso Alto Commissariato venga soppresso. Poiché sino ad oggi nessuno ha azzardato una proposta simile, bisogna conservargli questo potere. Esso deve avere un limite alla sua attività e il limite è stabilito proprio da questi due articoli, per cui esso può stimolare l'azione penale e può ad un certo punto intervenire, non con facoltà di decisione, ma per far riprendere in esame conclusioni che possano apparire errate.

DOSETTI troverebbe giustificate le considerazioni del Consultore Terracini se le osservazioni fatte dal relatore Bettiol fossero intese a togliere ogni funzione all'Alto Commissariato, ma, nonostante tali osservazioni, l'Alto Commissario conserva una sua funzione di intervento nella difesa contro i fascisti nell'ambito amministrativo. Né le considerazioni del Consultore Terracini giustificano un intervento dell'Alto Commissariato in sede propriamente giurisdizionale.

Ancora una volta si fa qui confusione fra due attività e due poteri, che devono essere nettamente distinti se si vuole avviare la giustizia e l'ordinamento generale del Paese verso basi democratiche. Per quel che riguarda una facoltà di stimolo da parte dell'Alto Commissario, questa può essere riconosciuta attribuendogli una funzione di denuncia, ma senza riconoscergli il diritto di esercitare l'azione penale.

BOZZI propone agli articoli 10 e 13 degli emendamenti che rappresentano una conciliazione fra la tesi radicale di soppressione sostenuta dal Consultore Crispo e quella di mantenimento integrale sostenuta dal Consultore Terracini.

Ritiene che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo abbia ancora una ragione d'essere e una ragione di intervento nei procedimenti penali per i delitti fascisti. Ma l'orientamento al quale si è ispirato lo stesso legislatore — secondo le dichiarazioni qui fatte dal Ministro Togliatti e gli emendamenti suggeriti da queste Commissioni riunite — l'orientamento verso la normalizza-

zione, deve avere le sue conseguenze anche sulle funzioni e le attribuzioni dell'Alto Commissario. Quindi, non scomparsa totale della potestà e delle funzioni dell'Alto Commissario, ma loro modificazione e adattamento a questo nuovo orientamento.

L'Alto Commissario ha avuto la sua investitura e la determinazione della sua competenza dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, che, all'articolo 41, demandava all'Alto Commissario anche la potestà di promuovere l'azione penale. Il decreto del 3 maggio 1945, n. 196, gli demandò pure la potestà di impugnativa, il che poteva costituire una superfluità, perché, avendo già l'Alto Commissario la potestà dell'esercizio dell'azione penale, quella dell'impugnativa ne scaturiva logicamente come conseguenza. Ma questo decreto gli attribuiva la potestà d'impugnativa con esclusione per i delitti di collaborazione. Ora l'articolo 13 in esame contempla un ampliamento di questo potere, in quanto estende il diritto d'impugnativa anche a questi ultimi delitti; e questa nuova impostazione contrasta con lo spirito che sta a base del provvedimento e soprattutto con lo spirito espresso durante la discussione dai membri delle Commissioni riunite, i quali hanno cercato di spostare il provvedimento sul piano della giurisdizione ordinaria, con quei necessari temperamenti che derivano dalla politicità dei reati che si devono perseguire e punire. Aderisce quindi alle osservazioni del Consultore Dossetti, perché qui, in realtà, si ha la sovrapposizione di due poteri. L'Alto Commissario fa parte del potere esecutivo e non del potere giudiziario; quindi il suo intervento nei procedimenti può essere ammesso per quel tanto solo che può riconnettersi logicamente e giuridicamente alla sua funzione e posizione di organo del potere politico amministrativo. Funzione utilissima, anche indispensabile ed insopprimibile, di vera collaborazione con l'organo giudiziario; ma il confondere la posizione altissima, politico-amministrativa, dell'Alto Commissario con la funzione del Pubblico Ministero fa scaturire quella conseguenza anormale, patologica per l'ordinamento giuridico, alla quale il Consultore Dossetti accennava.

Il suo emendamento al primo comma è così concepito:

« L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo esercita la sorveglianza sull'ufficio del Pubblico Ministero nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 ».

Con ciò si riproduce una disposizione che è già nel decreto 27 luglio 1944 istitutivo dell'Alto Commissario e ciò coincide con la norma dell'ordinamento giudiziario che conferisce al Ministro di grazia e giustizia l'alta sorveglianza sull'ufficio del Pubblico Ministero; alta sorveglianza di potere politico.

Il secondo comma, secondo il suo emendamento, è così formulato:

« Eglì, direttamente, ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria può, con gli atti previsti dall'articolo 232 del Codice di procedura penale, prendere notizia dei delitti di cui al comma precedente, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e ordinarne anche di sua iniziativa l'arresto, salva l'immediata denuncia all'autorità giudiziaria competente per l'esercizio dell'azione penale ».

Questa dizione, distinguendo la titolarità dell'azione penale dalla potestà di denuncia, risponde al pensiero del Consultore Dossetti, e nessuno vorrà negare all'Alto Commissario la potestà, che è propria di ogni cittadino, di denunciare ogni colpevole di un reato.

Un terzo comma si era proposto di formulare, con cui intendeva attribuire all'Alto Commissario la facoltà di chiedere al giudice istruttore l'emanazione del decreto di archiviazione; ma su questo punto le Commissioni hanno già deciso.

BERLINGUER non si rende conto della portata pratica delle osservazioni del Consultore Dossetti, secondo il quale la funzione dell'Alto Commissariato dovrebbe essere circoscritta nell'ambito amministrativo. Praticamente non vede a che cosa si ridurrebbe allora la funzione dell'Alto Commissariato, e crede che abbia ragione il Consultore Terracini quando osserva che tanto vale sopprimere ogni funzione dell'Alto Commissariato. Ma questo implicherebbe da parte delle Commissioni un intervento non richiesto nell'ambito di altre disposizioni: il decreto istitutivo dell'Alto Commissariato, che non è sottoposto al loro esame, l'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, che attribuisce alcune funzioni all'Alto Commissariato, e che le Commissioni non possono modificare. Quindi, sul terreno pratico, si ha una richiesta di modificazione di questo decreto che importerebbe contraddittorietà con altre norme non sottoposte qui ad esame.

Quando si dice che l'Alto Commissariato è un organo del potere esecutivo, non si tiene conto del fatto che, secondo l'ordina-

mento giudiziario in vigore, lo è anche il Pubblico Ministero; mentre per l'Alto Commissario diventa un organo giudiziario appunto per quella spolticizzazione che si è compiuta, per la quale non più uomini politici sono a capo dei singoli rami dell'Alto Commissariato, ma dei magistrati. Ed anche quando a capo dell'Alto Commissariato per la punizione dei delitti fascisti non era un magistrato, come oggi, ma un uomo politico, attorno a questo erano dei magistrati, perché, per la legge istitutiva, soltanto il capo dell'ufficio poteva non essere magistrato.

Quindi, sia perché è organo del potere esecutivo, come è organo del potere esecutivo il Pubblico Ministero, sia perché a un tempo è organo anche giudiziario, che ha la stessa sensibilità che può avere un ufficio di Procura generale, non è possibile dire che deve soltanto invigilare o sorvegliare l'azione degli organi periferici. Non si capisce, infatti, in qual modo possa invigilare, se non ha altri poteri, secondo l'emendamento proposto, che quelli dell'ufficio di Questura.

Crede quindi che all'Alto Commissariato debbano essere lasciati i poteri che il decreto gli conferisce; e ricorda che la sua funzione, anche quando non era un magistrato a dirigere l'ufficio, ha avuto una grande utilità, perché ha reso possibile procedere ad arresti ed anche a deferimenti a giudizio di personalità altissime, di grandi responsabili del regime fascista, che forse non sarebbero stati perseguiti dall'autorità giudiziaria ordinaria, per quel frazionamento della competenza nell'ambito territoriale, per cui l'autorità giudiziaria periferica è sempre portata a non esorbitare dai limiti della sua circoscrizione. Anche recentemente si è proceduto all'arresto di due responsabili; che forse l'autorità giudiziaria non avrebbe perseguito perché non poteva avere una visione globale dell'attività di quei due noti fratelli.

Insiste quindi per la conservazione così dell'articolo 10 come dell'articolo 13, e propone che sia esteso all'Alto Commissariato il dovere di notificare la sua impugnazione all'imputato, aggiungendo alla fine dell'articolo 13 le parole:

« L'impugnazione deve essere notificata all'imputato ».

CRISPO. Non gli sembra che le proposte fatte da lui e da altri vulnerino il decreto istitutivo dell'Alto Commissariato, perché quel decreto non ha mai attribuito a questo funzioni giudiziarie, quali sono contemplate in quello attuale. Né gli sembra esatto il principio che il Pubblico Ministero sia un organo del potere

esecutivo. Si può dire, invece, che malauguratamente il Pubblico Ministero fu posto alle dipendenze del potere esecutivo dall'ordinamento giudiziario fascista del 1941, e che oggi si tenta di far permanere quel criterio fascista, mentre gli Ordini forensi si sono pronunziati nettamente contro quella disposizione del 1941. Si può quindi riconoscere, che il Pubblico Ministero ha un potere di esecuzione, per l'esecuzione cioè di determinati provvedimenti giudiziari, ma non già che appartenga al potere esecutivo. Tutto questo non è affatto menomato dal caso cui si è riferito il Consultore Berlinguer, perché quei due fratelli sarebbero stati ugualmente arrestati per ordine dell'Alto Commissario, pur con quella delimitazione di poteri che è prospettata nell'emendamento, Dossetti, al quale aderisce, rinunciando al suo.

SOTGIU ritira il suo emendamento.

BERLINGUER, contro l'osservazione del Consultore Crispo, secondo cui il decreto istitutivo dell'Alto Commissariato non concedeva a questo quei poteri giudiziari ai quali si riferisce il decreto attuale, richiama l'articolo 41 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per il quale le attribuzioni dell'Alto Commissariato erano queste: potere esclusivo di promuovere l'azione per i delitti previsti dall'articolo 2 e potere di promuovere l'azione anche per delitti non previsti dall'articolo 2. Ora, da questo decreto fondamentale non si può prescindere, non si può oggi privare l'Alto Commissariato di poteri che gli sono stati attribuiti dal decreto istitutivo, che non è sottoposto all'esame della Consulta. Si potrebbe, al massimo, formulare un voto al Ministro perché il decreto istitutivo dell'Alto Commissariato fosse radicalmente mutato nella sostanza e si arriverebbe, così alla conseguenza cui è arrivato il Consultore Terracini: chiedere la soppressione dell'Alto Commissariato. Aggiunge che il decreto 3 maggio 1945 ha ampliato i poteri dell'Alto Commissario sotto due aspetti: potere di procedere a istruttoria anche nei casi di delitti diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del decreto precedente e potere di procedere alle istruttorie anche valendosi di avvocati, in difetto di magistrati; potere, inoltre, di impugnare i provvedimenti degli organi periferici. Anche questo decreto 3 maggio 1945 verrebbe intaccato, mentre non è sottoposto all'esame delle due Commissioni.

Circa le proposte degli Ordini forensi, per una modifica della disposizione fascista, secondo cui il Pubblico Ministero è un rappresentante del potere esecutivo, osserva che se

oggi, in sede di questo emendamento, si afferma che le funzioni dell'Alto Commissariato non devono più sussistere perché esso è un organo del potere esecutivo, mentre rimane in vigore la legge generale sull'ordinamento giudiziario, si cade in una evidente contraddizione: o si esprime un voto per la *modificazione dell'ordinamento giudiziario* in genere, oppure si deve lasciare che l'Alto Commissariato, organo del potere esecutivo, sia considerato alla stessa stregua degli altri organi del potere esecutivo.

COMANDINI concorda con le osservazioni del Consultore Berlinguer, al cui emendamento si associa.

Esiste un decreto fondamentale che attribuisce determinate facoltà all'Alto Commissariato: questo decreto non è sottoposto all'esame della Consulta e non è possibile esprimere un parere contrario a un decreto sul quale il parere non è richiesto. D'altronde, è giusto che l'Alto Commissariato possa promuovere l'azione penale in questa materia, perché non avrebbe una ragione di continuare ad esistere, ove gli fosse tolto il potere di iniziativa, in relazione a delitti politici. Né è opportuno togliere all'Alto Commissario il potere di impugnativa, perché il decreto 3 maggio 1945 è stato emesso in seguito alla constatazione della opportunità che all'Alto Commissario fosse attribuito tale potere e questo decreto è tuttora in vigore né vi è ragione per rinunziare a questa facoltà che è apparsa necessaria. Fin quando si dovrà intervenire per la punizione dei delitti fascisti, per questa punizione occorreranno organi adatti: è questo il criterio che ha condotto ad approvare l'istituzione di Sezioni speciali di Corte d'assise formate in modo particolare e questo criterio è valido anche per attribuire all'Alto Commissariato la facoltà d'impugnativa.

CRISPO obietta ai Consultori Berlinguer e Comandini che, nel caso di successione di più leggi che riguardano la stessa materia, la legge successiva abroga la legge precedente o per lo meno rende incompatibili con la legge successiva le disposizioni precedenti.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento all'articolo 10 così definitivamente formulato dai Consultori Bozzi e Dossetti.

« L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, può compiere gli atti previsti dall'articolo 232 del Codice di procedura penale, ricevere notizia

dei delitti di cui all'articolo 3, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli, denunciarli all'autorità giudiziaria competente per l'esercizio dell'azione penale ».

BERLINGUER, per dichiarazione di voto, osserva che l'articolo 2 già approvato stabilisce che le Sezioni speciali della Corte di Assise sono competenti a giudicare dei delitti; ecc., e che non appartengono alla competenza del Tribunale e del Pretore a norma delle leggi vigenti. Con questo emendamento si giungerebbe all'incongruenza che l'Alto Commissario potrebbe promuovere l'azione penale per i delitti minori di competenza del Tribunale e del Pretore e impugnare le sentenze dei Tribunali e dei Pretori, ma non avrebbe gli stessi poteri per i delitti giudicati dalle Corti di assise, il che è enorme e dimostra che qui non si vuole emendare tecnicamente un decreto, ma fare un pronunciamento politico contro l'Alto Commissariato. Per questo voterà contro.

CATTANI desidera che risulti dal verbale la sua astensione.

(È approvato)

BOZZI, sull'articolo 13, ricorda che, proposto l'emendamento all'articolo 10 che è stato approvato, ha esplicitamente detto che da quella formulazione doveva trarsi la conseguenza della abolizione anche del potere d'impugnativa dell'Alto Commissariato, perché tale potere scaturisce dalla titolarità dell'esercizio dell'azione penale. Crede quindi che la votazione fatta sull'articolo 10 valga anche per la soppressione dell'articolo 13.

PRESIDENTE, poiché nel testo esiste un articolo 13, ha il dovere di metterlo ai voti. Se poi vi sarà qualche dissonanza fra l'articolo 13 e l'articolo 10 emendato, potrà provvedere il Governo ai necessari coordinamenti. Le Commissioni si debbono pronunciare esplicitamente sul mantenimento o meno dell'articolo 13.

BERLINGUER domanda che si faccia la votazione per appello nominale

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama

Rispondono sì:

Berlinguer, Cassiani Ingoni, Cianca, Comandini, Fancello, Malagugini, Malgeri, Minio, Noce, Reale Oronzo, Schiavi, Sotgiu, Terracini.

Rispondono no:

Bettiol, Bozzi, Cappa, Cassandro, Coda, Crispo, Dossetti, Fuschini, Libonati, Lombardi Nicola, Lucatello, Lucifero, Pannunzio,

Pastore Giulio, Piccioni, Pietuboni, Reale Vito, Zancan.

Si astengono dal voto.

Cattani, De Nicola

(Con 13 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astensioni, l'articolo 13 non è approvato)

PRESIDENTE avverte che l'emendamento Berlinguer concernente la notifica all'imputato dell'impugnazione dell'Alto Commissario è assorbito. Esso rimane tuttavia come un voto, di cui il Governo dovrà tener conto nel caso che non accetti il parere delle Commissioni contrario all'articolo 13.

CRISPO, all'articolo 14, ricorda di avere osservato, durante la discussione generale, che l'articolo 3 del decreto 26 aprile 1945 contempla il caso di fascisti, che abbiano tenuta condotta faziosa o di altre persone che persistano nel mal costume fascista, e prevede la denuncia a Commissioni speciali per i provvedimenti di polizia da adottare. Senonché il 4° comma di questo articolo dà la possibilità di ordinare l'immediato arresto delle persone che vengano proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'articolo 3 ed egli propone che sia eliminata — con la soppressione del 4° o 5° comma — questa facoltà dell'arresto, perché qui non si è dinanzi alla denuncia di un fatto concreto, i cui estremi possono essere valutati con obiettività, ma dinanzi alla valutazione di atteggiamenti e di comportamenti che potrebbero prestarsi, nella maggiore buona fede, anche ad arbitrari di interpretazioni. Pur mantenendosi il potere di denuncia di questi fascisti, che si presumono pericolosi, per atteggiamenti a loro attribuiti, non gli sembra che, in base ad elementi così indeterminati e che si prestano a valutazioni soggettive, possa consentirsi un provvedimento coercitivo preventivo, tanto più in quanto questa disposizione potrebbe diventare un odioso strumento elettorale.

TERRACINI non crede che le obiezioni sollevate abbiano sufficiente consistenza, per fare accettare la proposta di soppressione. Esatto che il comportamento degli indiziati debba essere valutato, e può anche ammettersi che sia difficile valutarlo, perché non si tratta di una figura determinata di reato. Ma, nel momento in cui uno degli organi considerati in questo articolo viene nella determinazione di deferire alle Commissioni una persona, evidentemente quest'organo è riuscito a concretizzare, entro certi limiti, la responsabilità o la pericolosità; altrimenti

il caso non si porrebbe, perché non si sarebbe giunti a definire, entro limiti precisi, una pericolosità. Vale a dire che una valutazione vi è stata e si tratta di sottoporla ad un controllo successivo. Ora, che nel frattempo l'individuo sospettato come pericoloso possa sottrarsi alle misure che lo debbono colpire è cosa semplice a comprendersi, e chiunque abbia esperienza di ciò che sta avvenendo e non soltanto per chi dovrebbe essere inviato alle colonie di lavoro o ai campi di concentramento, ma per i responsabili di delitti molto gravi, sa che non v'è niente di eccezionale in certe misure cautelative e preventive.

Non si vuol soffermare sull'ipotesi fatta che di questa facoltà ci si possa servire nella prossima lotta elettorale: tutti i presenti, come rappresentanti di partiti, non possono pensare di valersi, direttamente od indirettamente, di mezzi simili, per liberare il campo di fronte a sé.

Ritiene quindi necessario conservare la facoltà di arresto.

BERLINGUER osserva che questa disposizione riguarda un malcostume o una faziosità che danno luogo ad una pericolosità attuale; perché, altrimenti, il semplice malcostume o la semplice faziosità potrebbero dar luogo semplicemente ad un provvedimento di epurazione. L'osservazione del Consultore Crispo, secondo cui di questo malcostume o di questa faziosità deve farsi una valutazione, che è necessariamente soggettiva, non potrebbe riguardare soltanto la facoltà di arresto, ma verrebbe a colpire in pieno anche la possibilità di sanzioni; perché, se si tratta di valutazione soggettiva ed arbitraria, si dovrebbe concludere che nessun provvedimento potrebbe esser preso, neppure dalla Commissione provinciale. E allora, se ad un giudizio bisogna pur sempre attenersi, è da ricordare che il giudizio sull'opportunità dell'arresto sarà emesso, non in base ad una semplice denuncia, ma in base ad indagini, ad accertamenti che dimostrino che vi è la possibilità di dichiarare pericolosi questi individui e di assoggettarli a misure di polizia.

Richiama l'attenzione dei Consultori sulle conseguenze estremamente gravi cui si andrebbe incontro se si adottasse l'emendamento Crispo, perché nessuno può esser disposto a difendere persone che sono indubbiamente pericolose, e che possono turbare l'esercizio della libertà democratica. O si dichiara apertamente che non si vuole che si proceda contro nessun individuo pericoloso, ed allora si deve estendere questa immunità

anche ai criminali comuni, perché il criterio vale anche per loro; oppure si avverte la necessità, almeno in casi eccezionali, esaminati con tutte le cautele, di difendersi contro questa pericolosità, e allora si deve riconoscere che, sopprimendo la facoltà di arresto, si andrebbe incontro all'inconveniente di vedere tutti i soggetti pericolosi sottrarsi con la fuga ad ogni misura. E si incoraggierebbe anche, in questo modo, la formazione di bande armate, che sono ancora più pericolose.

D'altra parte le conseguenze di questa disposizione sono limitate nel tempo, perché è stabilito dallo stesso articolo che entro 30 giorni la Commissione provinciale dovrà pronunciarsi. Questa privazione di libertà personale non porta dunque conseguenze troppo gravi. Essa inoltre avviene per ordine del Procuratore del Regno, che è persona di elevata coscienza, o del questore, che è di solito un questore di vecchio stampo, o della stessa Commissione, della quale fanno parte il prefetto, un ufficiale dei carabinieri, il Procuratore del Regno, che certo non potranno farsi strumento di mire elettorali di un partito. E, anche ammesso che in qualche caso possano avere questi intendimenti, bisogna riconoscere che essi dipendono da un governo composto da una coalizione, in seno alla quale si determinerebbe immediatamente la repressione, mediante l'intervento degli altri partiti rappresentati nel Governo.

REALE VITO propone di eliminare il questore dall'elenco di coloro che possono ordinare l'immediato arresto, e di ridurre a 15 giorni il termine per la decisione della Commissione.

BERLINGUER aderisce all'eliminazione del questore. Non può invece consentire, nell'interesse stesso dei giudicabili, alla riduzione del termine per la decisione a 15 giorni perché, scaduto questo termine, o si dovrebbe procedere alla scarcerazione, e questo non sarebbe giusto per le persone che meritino di essere ulteriormente custodite in attesa di altre prove, oppure si costringerebbe il questore o il procuratore del Regno a provocare senz'altro il giudizio delle persone imputate, senza lasciare a queste un congruo termine per discolarsi.

PICCIONI, si associa al parere del Consultore Berlinguer, sia per la soppressione delle parole « ed i questori », che per il mantenimento del termine di 30 giorni.

TERRACINI si associa pure completamente all'avviso del Consultore Berlinguer

e trova molto strano che ci si affanni tanto per togliere 15 giorni di carcere a gente che evidentemente meriterebbe di rimanere in carcere per ben più lungo tempo.

CRISPO è d'accordo col Consultore Terracini se si tratta di gentaglia che ha rovinato l'Italia, accertata come tale. Ma il principio che intende preservare senza menomazioni, e senza ridurlo ad una questione di riduzione del termine dell'arresto, è che si deve evitare l'arresto arbitrario di cittadini innocenti, in base a una semplice denuncia che può essere anche il prodotto della vendetta, concetto che è stato accolto perfino nel vigente Codice penale, che è un codice fascista, in base al quale nemmeno in caso di omicidio si consente il mandato di cattura sulla semplice denuncia non accompagnata da sufficienti indizi di colpevolezza.

TERRACINI osserva che in questi casi si procede al fermo, che praticamente, per il cittadino, è la stessa cosa dell'arresto.

BERLINGUER fa rilevare che il provvedimento specifica che le Commissioni provinciali « possono » ordinare l'immediato arresto. Si tratta quindi di una facoltà.

CRISPO risponde che questa facoltà potrebbe essere esercitata in ogni caso; ed occorre metterle una limitazione. Propone perciò di aggiungere al 4° comma l'inciso: « quando concorrano indizi sufficienti ».

BERLINGUER concorda.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, si associa a questo emendamento Crispo, nonché alla proposta di sopprimere le parole « ed i questori »; ma non vede la necessità di ridurre il termine di cui all'ultimo comma.

Dichiara peraltro che vede con estrema sfiducia e con occhio poco benevolo tutte queste disposizioni che vengono a limitare la libertà personale per fatti che non costituiscono reato. In uno Stato che si dice democratico, che intende perseguire una giustizia oggettiva, le limitazioni alla libertà personale, che non sono conseguenza di reati, devono essere riguardate con somma diffidenza.

PRESIDENTE ordina che la dichiarazione del relatore Bettiol sia inserita nel verbale. Propone che le Commissioni riunite aderiscano a questa dichiarazione, esprimendo la necessità che si debba agire con molta cautela nel privare i cittadini della libertà per fatti che non costituiscono reato.

(Le Commissioni riunite approvano alla unanimità).

COMANDINI crede convenga sottolineare che la ragione per cui, nonostante la ripugnanza che sentono verso disposizioni eccezionali come quelle in esame, tutti i presenti sono d'accordo perché restino ferme, con le modifiche proposte le disposizioni dell'articolo 14, è data dal fatto che esse si riferiscono al caso di fascisti socialmente pericolosi, considerata la pericolosità in relazione alla situazione attuale, non a situazioni normali. Valutata e dimostrata la pericolosità dei fascisti, in relazione alla situazione politica attuale, se vi sono norme le quali benché eccezionali, siano sacrosante, queste sono le disposizioni che si stanno ora discutendo.

LUCIFERO non è d'accordo sul concetto di pericolosità quale è stato espresso dal Consultore Comandini, perché il fascista che compia atti tali da essere ritenuto pericoloso è colpevole di reato. Quindi non deve andare al confino, ma in carcere.

COMANDINI obietta che vi sono atti preparatori, i quali possono determinare la pericolosità, senza essere configurabili come reati.

PRESIDENTE ordina che la dichiarazione del Consultore Comandini sia inserita nel verbale, in quanto varrà ad interpretare la legge circa il concetto di pericolosità che deve essere riferito alla situazione presente o non ad atti passati.

REALE VITO ritira il suo emendamento al 5° comma.

PRESIDENTE mette ai voti il 1° 2° e 3° comma dell'articolo 14.

(Sono approvati).

Mette ai voti il 4° comma con l'aggiunta, dopo la parola « possono », delle parole « quando concorrano indizi sufficienti », e con la soppressione in fine delle parole « ed i questori ».

(È approvato)

Mette ai voti il 5° ed ultimo comma.

(È approvato)

CRISPO, all'articolo 16, fa notare che il decreto 26 aprile 1945, n. 149, contemplava all'articolo 18 un termine di validità di sei mesi, e gli pare strano che, esaurito questo termine e volendosi prolungare nel tempo questa legislazione eccezionale, si preveda un termine maggiore, cioè di un anno. Propone pertanto che il termine di cui all'articolo 16 sia ridotto a sei mesi.

TERRACINI osserva che i sei mesi di esperienza hanno fatto comprendere la ne-

cessità di prevedere un più lungo periodo di applicazione. D'altra parte, se le varie procedure saranno terminate prima che sia trascorso un anno, è evidente che esse non verranno prolungate artificialmente e che non se ne inventeranno per poter arrivare alla fine del termine di scadenza. Ritiene opportuno che si debba lasciare questo maggior limite di tempo al fine di consentire che si proceda conclusivamente alla soluzione del problema.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, concorda col Consultore Terracini.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Crispo.

(Non è approvato)

Mette ai voti l'articolo 16 nel testo ministeriale.

(È approvato)

PRESIDENTE avverte che gli articoli 17 e 18 dovranno essere coordinati con gli emendamenti approvati dalle Commissioni. Con questa intesa li mette ai voti.

(Sono approvati — Si approva senza discussione l'articolo 19).

CRISPO, all'articolo 20, richiama l'attenzione delle Commissioni sul 2° comma, secondo il quale le istruttorie in corso saranno proseguite dagli uffici presso i quali sono pendenti, ma i relativi giudizi saranno devoluti alle Sezioni straordinarie delle Corti d'assise. Nell'Italia centro-meridionale questi organi giurisdizionali sono ancora da creare e può verificarsi l'ipotesi di detenuti le cui istruttorie siano state completamente definite, mancando soltanto il provvedimento di rinvio. Per evitare che, in attesa della costituzione delle Sezioni speciali di Corte d'assise, la detenzione preventiva possa durare molto a lungo, propone il seguente emendamento aggiuntivo.

« Nondimeno non si applicano le norme del presente decreto, ove per le dette istruttorie debba intervenire, alla definizione di esse, soltanto il decreto di citazione o sentenza di rinvio ».

BERLINGUER è d'accordo per quanto riguarda il movente di questo emendamento, ma non può accettare la formulazione dell'emendamento stesso. Vorrebbe che questo precisasse che, qualora l'imputato sia già in condizione di essere giudicato e le Sezioni speciali di Corte d'Assise non siano state ancora costituite, il giudizio può essere affidato al Giudice ordinario.

CRISPO per chiarire il suo pensiero, ricorda che nel Codice di rito penale l'istruttoria si intende sempre pendente anche quando sia interamente definita, ma non sia intervenuta la sentenza di rinvio. Appunto a questi casi egli intende riferirsi.

BERLINGUER, poiché talune sentenze istruttorie sono così laboriose da richiedere molto tempo per la loro estensione, osserva che, adottato l'emendamento Crispo, può accadere che nel frattempo venga istituita la Sezione speciale di Corte d'Assise che è quindi in grado di giudicare.

PRESIDENTE fa osservare che il decreto in discussione è già in vigore e, finché non sarà modificato in seguito alle proposte fatte dalle Commissioni riunite, continuerà ad esserlo.

LUCIFERO rendendosi conto della situazione del detenuto, pensa che si dovrebbe, con una raccomandazione, richiamare l'attenzione del Governo su questa particolare questione, invitandolo ad emettere una disposizione speciale per regolare tali casi.

CAPPA crede che si potrebbe votare l'emendamento Crispo, perché all'articolo 23 si dice che il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ma che nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

PRESIDENTE fa osservare che in quei territori le Sezioni speciali di Corti di Assise già esistono.

Mette ai voti il 1° e 2° comma dell'articolo 20.

(Sono approvati).

Mette ai voti l'emendamento aggiuntivo Crispo al 2° comma

(Non è approvato)

Mette ai voti il 3° comma dell'articolo 20

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 21).

LIBONATI, all'articolo 22, ricorda le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli, secondo le quali uno degli scopi di questo decreto è l'estensione della procedura speciale alle provincie del Centro-meridione; ma lo stesso Ministro ha soggiunto che, se l'istituto della giuria popolare fosse stato riordinato, quasi certamente non si sarebbe ricorsi a questo decreto. E ciò era logico, perché la giuria popolare, rinnovata secondo il costume democratico, avrebbe sopperito a tutte le deficienze

alle quali si è inteso sopperire con questo decreto. Di più, il primo decreto che istituì le magistrature speciali nel Nord fissò la loro durata in sei mesi. Propone pertanto il seguente emendamento al secondo comma:

« Le Sezioni speciali di Corte di assise resteranno in funzione sino alla ricostituzione delle giurie popolari e mai per una durata superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Con ciò intende stimolare questa riforma della giuria popolare, ed in secondo luogo, ove l'istituto della giuria popolare sia ricostituito prima dei sei mesi, ottenere che da quel momento cessi di aver vigore questo decreto.

BERLINGUER osserva che sono tutti d'accordo nel desiderare che vengano ricostituite le giurie popolari; ma se entro sei mesi non si fosse provveduto, il Governo dovrebbe intervenire per prorogare il decreto. Quindi non si può vincolare la validità del decreto a sei mesi, tanto più che è stata già respinta una proposta identica formulata dal Consultore Crispo, quando si è parlato della durata delle Sezioni speciali. Con questo emendamento si vorrebbe ritornare su una deliberazione già presa, ciò che non è possibile. In ogni caso può consentire con la prima parte dell'emendamento Libonati, ma soltanto come espressione di un voto della Commissione.

PRESIDENTE gli osserva che il Consultore Libonati ha proposto un emendamento e non una raccomandazione.

BERLINGUER è contrario all'emendamento.

PIETRIBONI prega il Consultore Libonati di volere rinunciare alla seconda parte del suo emendamento, mantenendo ferma la prima; e si augura che sulla prima parte tutti siano concordi, perché sarebbe molto simpatico che questa riunione terminasse con un voto per la riforma delle Corti d'assise, voto molto autorevole, che solleciterebbe il Ministro Guardasigilli a ricostituire le giurie popolari.

TERRACINI fa osservare che questo profitto di un'assicurazione data dal Ministro Guardasigilli per fissarla in una forma precisa, non è espressione di fiducia in quello che il Ministro ha dichiarato. Si potrebbe pensare che le Commissioni ritengano che il Ministro abbia dato quell'assicurazione solo perché in quel momento era opportuno darla, ma che, se non lo si lega alla sua promessa verbale, egli cercherà di sfuggirvi. E poiché egli

pensa che il Ministro abbia dato quell'assicurazione con l'intenzione di realizzarla al più presto possibile, ritiene che questo emendamento non sia opportuno.

PIETRIBONI constata che la prima parte dell'emendamento Libonati è illustrata dalle espressioni di tutti coloro che hanno parlato e dalla concordia con cui si è preso atto con piacere delle dichiarazioni del Ministro. Ritiene perciò che tutti dovrebbero votare quella parte.

BERLINGUER approverà la prima parte dell'emendamento Libonati come manifestazione di consenso e di incoraggiamento all'opera del Guardasigilli e alle sue dichiarazioni; e ritiene che il significato del voto debba veramente essere questo.

LIBONATI insiste anche nella seconda parte del suo emendamento.

Poiché durante la discussione di questo decreto si è sempre chiesto il ritorno alla normalità, se si vuol dare al decreto il carattere di avviamento alla normalità, si deve mantenere il termine di sei mesi che era stato posto nel primo provvedimento dal Governo.

PRESIDENTE mette ai voti il primo comma dell'articolo 22.

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento Libonati al secondo comma.

LUCIFERO chiede che si proceda alla votazione per appello nominale

BERLINGUER chiede la votazione per divisione, in modo che l'appello nominale si faccia sulla seconda parte

LUCIFERO aderisce.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'emendamento Libonati, fino alle parole: « giurie popolari ».

(È approvato)

Mette ai voti per appello nominale la seconda parte dell'emendamento Libonati.

SOTGIU Segretario, fa la chiama

Rispondono sì:

Bettiol, Bozzi, Cappa, Cassandro, Coda Crispo Libonati, Lucatello, Lucifero, Panunzio, Pietriboni, Zancan

Rispondono no

Berlinguer, Bocconi, Cianca, Comandini, Dossetti, Fancello, Fuschini, Malagugini, Malgeri, Minio, Noce, Piccioni, Reale Oronzo, Sotgiu, Terracini.

Si astengono dal voto.

Cattani, De Nicola.

(Con 12 voti favorevoli, 15 contrari, e due astensioni, la seconda parte dell'emendamento Libonati non è approvata).

PRESIDENTE mette ai voti il 2° comma dell'articolo 22 quale risulta definitivamente formulato dopo l'approvazione della prima parte dell'emendamento Libonati:

« Le Sezioni speciali delle Corti d'assise resteranno in funzione sino alla ricostituzione delle giurie popolari e, in ogni caso, decorso un anno dall'entrata in vigore, ecc »

(È approvato)

PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente ordine del giorno firmato dai Consultori Sotgiu, Terracini, Noce, Minio, ed altri.

« Le Commissioni riunite, in attesa che nella riforma dell'ordinamento giudiziario sia sancita l'ammissione delle donne nella magistratura, esprime il parere che le donne vengano comprese negli elenchi dei giudici popolari per le Sezioni speciali di Corti d'assise ».

Lo mette ai voti.

(È approvato)

Ricorda poi che è stata rinviata alla fine dell'esame di tutti gli articoli la decisione sul titolo del decreto, a proposito del quale titolo fu osservato che non corrisponde al contenuto del provvedimento.

SOTGIU propone che il titolo sia così formulato:

« Modifiche alle norme relative agli organi e alla procedura per l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo »

PRESIDENTE lo mette ai voti

(È approvato).

Comunica infine che è stato proposto il seguente voto:

« Le Commissioni riunite Affari politici e amministrativi e Giustizia formulano il voto che il Governo provveda all'emanazione di un testo unico concernente le sanzioni contro il fascismo »

Lo mette ai voti.

(È approvato).

PIETRIBONI a nome di tutti i presenti ringrazia il Presidente

La seduta termina alle 19.10.